

# Complessi "IPPC" e comunicazione ambientale integrata

## IL D.M. 23 Novembre 2001

Giampaolo Sechi, Luigi Fanizzi,  
C.S. API Ambiente Puglia, Ecoacque

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 23 novembre 2001, è stata avviata la prima campagna di raccolta relativa alle emissioni in atmosfera e nelle acque, con lo scopo di attuare una politica di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui alla Direttiva n. 96/61/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

Quest'ultimo prevede, infatti, misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le suddette emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo (comprese le misure relative ai rifiuti), per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nelle sue componenti biotopiche (complesso ambientale). Si deve sottolineare come il predetto Decreto disciplini il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (CAI) degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione i "nuovi impianti".

Questa esclusione è da mettere in relazione alla volontà del legislatore di ricomporre, in un unico procedimento, la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in caso di nuovi impianti, la cui regolamentazione sarà demandata alla normativa da emanarsi in recepimento della Direttiva n. 85/337/CE, così come modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE. Più in particolare deve dirsi che l'obbligo di comunicazione, entro il 1° giugno 2002, riguarda i gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I, da intendersi per tali anche quelli che pur non ancora in esercizio nel senso tecnico gestionale dell'espressione, abbiano però richiesto ed ottenuto tutti gli atti autorizzatori all'esercizio impiantistico (pertanto, come tale, legittimo) nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. (10/11/99), siano state richieste ("complete") le predette necessarie autorizzazioni. Questa impostazione, invero, potrebbe dare adito a qualche dubbio e difficoltà interpretativa, in tutti i casi in cui taluni atti di assenso non possano che essere rilasciati allorché la realizzazione dell'opera/impianto non sia stata terminata.

Per definire il campo di applicazione dell'ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 372/1999, relativa alla CAI, si deve far riferimento alla definizione di impianto, di impianto esistente, di complesso IPPC ed alla lettura delle categorie di attività industriali elencate nell'Al-

legato I al D. Lgs. 372/99, vale a dire:

*attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica ed impianti chimici, gestione dei rifiuti, impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta e carta, concerie, macelli, trattamento e trasformazione del latte, lavorazione dei tessili, impianti per l'eliminazione od il recupero di carcasse e residui animali, allevamenti intensivi di pollame e suini, impianti per il trattamento superficiale con solventi organici di prodotti ed impianti per la fabbricazione di carbonio o grafite mediante combustione o grafitizzazione (sono attività non IPPC gli impianti di abbattimento e depurazione dei fumi e gli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue).*

### Definizioni importanti

- ◆ **Impianto:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
- ◆ **Impianto esistente:** un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.372/99, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio od il provvedimento positivo di compatibilità ambientale.
- ◆ **Complesso IPPC:** la struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo n. 372/99.

Sono da considerarsi importanti anche le seguenti definizioni:

- ◆ **Attività IPPC:** l'attività svolta nel complesso, compresa nella Ta. 1.6.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 2001. In Tab. 1.6.1 le attività IPPC, sono distinte in categorie; ciascuna è identificata da un codice IPPC a due cifre; il codice IPPC ad una cifra identifica gruppi di categorie omogenee di attività. A ciascuna categoria è poi associato uno o più codici NOSE-Nomenclature of Sources of Emission a cinque cifre e uno o più codici NACE - National Classification of Economic Activities.



Data	Soggetto	Oggetto
1° Giugno 2002	Gestori dei complessi IPPC	Obbligo della CAI all'Autorità competente ed all'ANPA. Vanno comunicati anche i dati sulle emissioni, relativi all'anno 2001, qualora vengano superati i valori soglia indicati nelle Tabelle 1.62 e 1.6.3 dell'Allegato 1 al D.M. 23 novembre 2001.
30 aprile di ogni anno (a partire dall'anno 2003)	Gestori dei complessi IPPC le cui emissioni superino i valori di soglia indicati nelle Linee Guida di cui alle Tabelle 1.62 e 1.6.3 dell'Allegato 1 al D.M. 23 novembre 2001	Devono comunicare, all'Autorità competente ed all'ANPA, i dati relativi all'anno precedente.
30 settembre 2002	Autorità competenti diverse dall'Autorità statale	Dovranno trasmettere all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative ai dati dell'anno 2001.
30 giugno di ogni anno	Autorità competenti diverse dall'Autorità statale	Dovranno trasmettere all'ANPA, previa validazione, le comunicazioni relative ai dati post 2001.
Anno 2004	ANPA	Potrà sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio eventuali proposte di revisione ed aggiornamento delle Linee Guida e del Questionario allegati al D.M. 23 novembre 2001 e delle modalità di comunicazione e di trasmissione dei dati al MUD (c.d. Modello Unico di Dichiarazione).

Tabella 1 – Scadenario temporale di cui al D.M. 23 novembre 2001.

Le disposizioni del D.M. 23 novembre 2001, in attuazione all'ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 372/1999, sono state fissate sulla base delle decisioni della Commissione europea 17 luglio 2000, n. 2000/497, che attua il Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER, European Pollutant Emission Register) ed i dati di cui alle summenzionate comunicazioni ambientali integrate, andranno a costituire il primo "Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti" (INES).

I dati ed il formato della comunicazione, sono descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto, che contengono, rispettivamente, le Linee Guida ed il questionario per la Dichiarazione delle emissioni.

Le modalità d'invio delle comunicazioni da parte dei gestori dei complessi IPPC e delle autorità competenti all'ANPA, saranno definite e diffuse, in tempo utile, per mezzo del sito internet della stessa ANPA (world wide web: [www.sinanet.anpa.it](http://www.sinanet.anpa.it) e/o [www.anpa.it](http://www.anpa.it)), che a sua volta, dovrà elaborare e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2001 ed entro il 30 novembre di ogni anno per quanto concerne i dati relativi agli anni successivi.

L'ANPA ed il Ministero dell'Ambiente, nel rispetto del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, dovranno procedere all'istituzione di un inventario nazionale delle emissioni e delle sorgenti (INES), nel quale riporteranno le informazioni raccolte con le dichiarazioni, e del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), in modo da garantire l'accesso al pubblico dei dati, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'Allegato 1 al D. M. 23 novembre 2001.

La Dichiarazione annuale si compone, essenzialmente di tre parti:

- La prima parte concerne l'identificazione del complesso produttivo e delle attività, ivi svolte, sorgenti di emissioni.
- La seconda parte attiene alle emissioni in atmosfera.
- La terza parte riguarda le emissioni in acqua (nel questionario è presente anche una quarta parte, che è relativa alle emissioni in acqua).

Le "Linee Guida" contengono le istruzioni per la Dichiarazione annuale, sono rivolte agli operatori dei complessi produttivi.

Esse dopo aver messo l'operatore del complesso in grado di capire se deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nel reporting: quali informazioni acquisire, come acquisirle e come dichiararle.

Le Linee Guida si compongono dei seguenti capitoli:

**Criteri per la Dichiarazione:** dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie per una corretta compilazione del questionario:

- 1 **Particolarità** - dove sono riportate indicazioni per risolvere alcune difficoltà che si possono incontrare nella compilazione del questionario;
- 2 **Glossario** - che contiene le definizioni di alcuni termini ed acronimi usati nel testo legislativo;
- 3 **Allegati** - dove sono riunite tutte le tabelle e le figure alle quali si fa riferimento nelle Linee Guida ed anche nel questionario dichiarativo;

Le Linee Guida, i Questionari e le modalità Dichiarative saranno sottoposte a processi di revisione ed aggiornamento annuali in base agli sviluppi del Registro europeo EPER e della normativa ambientale nazionale ed internazionale.